

Ospedale Civile ora Casa di Riposo I.P.A.B. di BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2015 – 2017

Articolo 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

**Approvato con deliberazione del Collegio Commissariale n. 16 in data
16/10/2015**

INDICE

PARTE I

NORMATIVA E LINEE GUIDA

Art. 1 Premessa

Art. 2 La trasparenza

2.1 Diritto alla conoscibilità e accesso civico

2.2 Limiti alla trasparenza

Art. 3 Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Art. 4 Il Responsabile per la trasparenza

Art. 5 L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) o Nucleo di valutazione

Art. 6 La C.I.V.I.T. ora A.N.A.C.

Art. 7 Amministrazione trasparente

Art. 8 Le linee Guida

PARTE II

IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Art. 1 Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

1.1 Il Responsabile della trasparenza

1.2 Piano triennale di prevenzione della corruzione

Art. 2 Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma

2.1 Obiettivi del Programma

2.2 Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione

2.3 Coerenza degli obiettivi con il Ciclo delle Performance

2.4 Il collegamento con il Piano delle performance ed il piano anticorruzione

Art. 3 Le iniziative di comunicazione sulla trasparenza

3.1 Il sito web

3.2 La posta elettronica

3.3 L'albo pretorio on line

3.4 La semplificazione del linguaggio

3.5 Incontri con la cittadinanza

3.6 Ascolto degli *stakeholders*

Art. 4 L'organizzazione per l'attuazione del programma

4.1 Organizzazione del lavoro

4.2 Tempi di attuazione

4.3 Tempestività di aggiornamento

4.4 Risorse destinate

4.5 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

4.6 Il trattamento dei dati personali

4.7 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

PARTE I

NORMATIVA E LINEE GUIDA

1. Premessa

In attuazione dell'articolo 6) della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003 e degli articoli 20) e 21) della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 giugno 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (di seguito Legge 190/2012).

Strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la trasparenza dell'attività amministrativa, è elevato dal comma 15) dell'articolo 1) della Legge 190/2012 a "*livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117) – secondo comma – lettera m)- della Costituzione*".

I commi 35) e 36) dell'art. 1) della Legge 190/2012, hanno delegato il Governo ad emanare "*un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità*". Il Governo ha adempiuto il compito assegnato attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il nuovo assetto normativo riordina e semplifica i numerosi adempimenti già in vigore, a partire da quelli oggetto del D.lgs n. 150/2009, ma soprattutto fornisce un quadro giuridico utile a costruire un sistema di trasparenza effettivo e costantemente aggiornato.

Il decreto legislativo n. 33/2013 lega il principio di trasparenza a quello democratico ed ai capisaldi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione (art. 1, comma 2).

Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione. La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che pone in capo a ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet. Per le ragioni fin qui espresse è di tutta evidenza di come l'attuazione puntuale dei doveri di trasparenza divenga oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolga direttamente ogni ufficio dell'amministrazione, al fine di rendere l'intera attività dell'Ente conoscibile e valutabile dagli organi preposti e, non ultimo, dalla cittadinanza.

Il presente programma, da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui l'Ente mette concretamente in atto il principio della trasparenza.

Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale l'adeguatezza dell'organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge.

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano della performance e con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

Il presente programma viene redatto conformemente alle seguenti disposizioni, cui si rimanda per ogni aspetto non espressamente approfondito:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013;
- Deliberazione CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, avente a oggetto "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs n. 33/2013)";
- Deliberazione CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013, avente a oggetto "Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";
- Deliberazione CIVIT n. 66 del 31 luglio 2013, avente a oggetto "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)";
- Deliberazione CIVIT n. 71 del 1 agosto 2013, avente a oggetto "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione";
- Deliberazione CIVIT n. 77 del 12 dicembre 2013, avente a oggetto "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità";
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013 (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013);
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente a oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

2. La trasparenza

La trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione. Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, che la definisce “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche”. Recente legislazione ha affrontato la tematica relativa all'applicazione effettiva dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della Legge n. 241/1990 nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione Italiana. Secondo l'art. 1) del Decreto Legislativo n. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2 – comma 2 – D.Lgs. 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione ed attività delle pubbliche amministrazioni.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente e immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 – comma 1 – D.Lgs. n. 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili. Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del C.A.D. (D.Lgs. n.82/2005). Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati ed informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando restano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono, comunque, conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

2.1 Diritto alla conoscibilità e accesso civico

Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo n. 33/2013, il legislatore ha codificato il “diritto alla conoscibilità” (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.

Il diritto alla conoscibilità consiste nella possibilità concessa a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente. Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “l'accesso civico” (art. 5). Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati. La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro trenta giorni la P.A. deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente ovvero, può comunicargli l'avvenuta pubblicazione e

fornirgli il link alla pagina web. In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 – comma 9-bis Legge n. 241/1990).

Questa Casa di Riposo, ove possibile e tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'Ente, dovrà di volta in volta applicare normalmente la metodologia della “*customer satisfaction*” nell'erogazione dei servizi alla Comunità ed adottare, ove possibile, la Carta dei Servizi che costituisce di fatto un patto tra l'Amministrazione ed il cittadino nella gestione della “cosa pubblica”.

Con il Programma per l'integrità e la trasparenza vengono adeguate alla realtà organizzativa di Questa Casa di Riposo le prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e le indicazioni della C.I.V.I.T. ora A.N.A.C. nella consapevolezza che tale strumento non vuole essere solo un ossequio formale alla norma ma un contributo sostanziale all'effettiva apertura della struttura pubblica all'esterno.

2.2 Limiti alla trasparenza

Non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 – comma 4):

1. I dati personali non pertinenti, i dati sensibili o giudiziari; che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
2. Non sono pubblicabili le notizie d'infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
3. Non sono pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Restano fermi i limiti previsti dall'art. 24) della Legge n. 241/1990 e le norme a tutela del segreto statistico.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i documenti, illeggibili i dati o parti di un documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto ed i dati personali.

3. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito semplicemente “*programma*”) da aggiornare annualmente. Si tratta di approvare un documento, valido per il triennio 2015/2017, in linea con la deliberazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 50/2013 “*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*” che fornisce le indicazioni per l'aggiornamento ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Il programma reca le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi di attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal *Piano di prevenzione della corruzione* di cui alla Legge n. 190/2012.

Il collegamento tra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l'art. 43) – comma 1) – del Decreto Legislativo n. 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi del programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali.

4. Il Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 – comma 7 della Legge n. 190/2012, svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Nella fattispecie è individuato nel Segretario di Questa Casa di Riposo con apposito provvedimento a firma del Presidente.

I principali compiti del Responsabile per la trasparenza sono:

1. Controllare l'adempimento da parte della pubblica amministrazione degli obblighi di pubblicazione, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;
2. Provvedere alla redazione della proposta di approvazione e di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure ed iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
3. Segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
4. Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

In caso di inottemperanza, il Responsabile invia una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione/nucleo di valutazione, a CIVIT ora ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare. Gli inadempimenti sono, altresì, segnalati da CIVIT ora ANAC ai vertici politici delle amministrazioni, agli organismi di valutazione e, ove necessario, alla Corte dei Conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Il Responsabile della Trasparenza si avvale in particolare del Servizio Amministrativo e dell'U.R.P. per l'aggiornamento e la verifica dei dati e delle informazioni sull'*Albo on-line* e sul sito istituzionale al *link* "Amministrazione Trasparente".

I responsabili dei servizi garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

5. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) o Nucleo di valutazione

L'OIV ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi del programma e quelli indicati nel piano della performance, valutando, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori.

I soggetti che svolgono la valutazione della performance e l'OIV/Nucleo valutazione utilizzano informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza anche per valutare la performance – organizzativa ed individuale – del Responsabile per la trasparenza e dei responsabili della trasmissione dei dati.

6. La C.I.V.I.T. ora A.N.A.C.

La C.I.V.I.T. ora A.N.A.C., quale Autorità nazionale anticorruzione, svolge i seguenti compiti:

1. Controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. Esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
3. Ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
4. Controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può richiedere il rendiconto del controllo svolto;
5. Può chiedere all'O.I.V./N.V. ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza;

6. Può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;
7. Riguardo alla loro gravità, segnala i casi inadempimento o di adempimento parziale all'Ufficio disciplinare della Pubblica Amministrazione;
8. Nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici, agli O.I.V. ed alla Corte dei Conti e rende pubblici i relativi provvedimenti;
9. Controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni, relativi ai componenti degli organi politici di cui all' art. 14 del D.lgs n. 33/2013.

7. Amministrazione trasparente

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella "Home Page" del sito istituzionale di Questa Casa di Riposo è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e per l'accesso alla quale è vietato installare filtri ovvero altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione.

Le principali informazioni di "Amministrazione trasparente" sono quelle secondo quanto disciplinato dal D.lgs n. 33/2013 ovvero:

Disposizioni generali	Attestazioni OIV o di struttura analoga Programma per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	Art.10,c.8, lett. a
	Atti Generali	Art.12,c.1,2
Organizzazione	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art.34,c.1,2
	Organi di indirizzo politico amministrativo	Art.13,c.1,lett.a Art.14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art.47
	Rendiconti	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e Collaboratori		Art. 15, c. 1,2
Personale	Curriculum e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice,	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3

	Incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3
	Curriculum dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa.	Art 21, c. 2
	Nominativi ed i curriculum dei componenti degli OIV/N.V. e del responsabile della valutazione della performance	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della performance.	Art 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulle performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23

	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere Pubbliche		Art. 38
Altri contenuti	Prevenzione e repressione della corruzione dell'illegalità	D.lgs. n. 190/2012 -
	Accesso civico	Art. 5, cc. 1-4, D.lgs. n. 33/2013
	Accessibilità e dati aperti	Art. 52, c. 1, D.lgs. n. 82/2005
	Flotta di rappresentanza e auto di servizio	
	Siti tematici	

8. Le linee guida

Per la costruzione e l'attuazione del *Programma per la trasparenza e l'integrità*, disciplinato dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 33/2013, vengono seguite le linee guida già elaborate dalla CIVIT ora A.N.A.C. con le deliberazioni 105 del 14 ottobre 2010 "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)*" e 2 del 5 gennaio 2012 "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*" successivamente rielaborate con la già menzionata deliberazione n. 50/2013.

In applicazione dei suddetti indirizzi, al fine di garantire la massima chiarezza e per consentire un pieno confronto delle informazioni tra le varie amministrazioni, il programma, con i dovuti adattamenti, viene strutturato secondo uno schema predefinito:

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione;
2. Procedimento di elaborazione e adozione del programma;
3. Le iniziative di comunicazione della trasparenza;
4. L'organizzazione per l'attuazione del programma;

Tali contenuti dei punti 1- 4 sono sviluppati nella **Parte II**.

Parte II

Il programma per la trasparenza e l'integrità

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La struttura è ripartita in un'unica Area organizzata in un unico Ufficio cui è posto un Responsabile di categoria "C", titolare di posizione organizzativa.

1.1 Il Responsabile della trasparenza

Ai sensi dell'art. 43 del Decreto legislativo n. 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, c. 7, della Legge n. 190/2012, svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è stato designato dal Presidente e comunicato al Collegio Commissariale, in attesa di essere pubblicato sul sito. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e, quindi, per la trasparenza è il Segretario di Questa Casa di Riposo.

1.2 Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il piano triennale 2015/2017 di prevenzione della corruzione è stato esaminato e sottoposto all'approvazione in questa stessa seduta del Collegio Commissariale.

Secondo l'art. 10, c. 2, del Decreto legislativo n. 33/2013 "*il programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione*". Pertanto, il presente deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano triennale di prevenzione della corruzione.

2. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma

Il presente programma viene elaborato e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del Responsabile della trasparenza. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve prevedere appositi momenti di confronto con tutti i membri del Tavolo di lavoro. La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi dirigenti e responsabili. Essa è oggetto di consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile della trasparenza.

I dirigenti e responsabili dei singoli uffici sono chiamati a prendere parte agli incontri e a mettere in atto ogni misura organizzativa utile per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal Responsabile.

Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet di Questo Ente sono affidate al Responsabile della trasparenza.

Il Responsabile della trasparenza si impegna ad aggiornare annualmente il presente Programma, anche attraverso proposte e segnalazioni raccolte nel Tavolo di lavoro. Egli svolge un'azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici e servizi dell'amministrazione, unitamente al personale preposto; attraverso la misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione, da effettuarsi a mezzo del servizio Bussola della Trasparenza predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il sistema consente di valutare il sito Internet attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la corrispondenza a quanto previsto dalla legge e identificando i singoli errori e inadempienze.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza costantemente sopra il 90 per cento entro l'ultimo anno di riferimento del presente programma.

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito Internet. Come già precedentemente ricordato il Responsabile della trasparenza elabora ed aggiorna il programma e lo sottopone al Collegio Commissariale per l'approvazione. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento delle ripartizioni organizzative di Questa Casa di Riposo.

In particolare, il Responsabile della trasparenza si avvale della collaborazione del Servizio Finanziario di Questa Casa di Riposo. A ciascun Responsabile di Area compete la responsabilità dell'inserimento sul Sito di Questa Casa di Riposo dei documenti di propria competenza, anche su impulso del Responsabile della Trasparenza.

Il Collegio Commissariale approva annualmente il programma triennale ed i relativi aggiornamenti.

2.1 Obiettivi del programma

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, il Collegio Commissariale di questa Casa di Riposo intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. La trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle riforme;
2. La piena attuazione del *diritto alla conoscibilità*, di conoscere, di fruire gratuitamente, di utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
3. Il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
4. L'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi sopra citati hanno la funzione specifica di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

2.2 Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi del programma sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa definita e negli altri strumenti di programmazione di medio periodo ed operativa annuale.

Programmazione di medio periodo:

Documento di programmazione triennale	Periodo	Obbligatorio	Atto di approvazione
Piano della performance triennale (art. 10 D.lgs. n. 150/2009)	2015/2017		
Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 D.Lgs. n.198/2006)	2015/2017		

Programmazione operativa annuale dati a preventivo 2015

Documento di programmazione triennale	Periodo	Obbligatorio	Atto di approvazione
Bilancio annuale (art. 162 e ss. del TUEL)	2015	x	Delibera Collegio Commissariale n. 02 in data 02.03.2015

2.3 Coerenza degli obiettivi con il Ciclo della performance

La trasparenza deve essere assicurata, non soltanto sotto un profilo statico, consistente essenzialmente nella pubblicità di categoria dei dati, così come prevista dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma sotto il profilo dinamico, direttamente collegato con la performance.

Infatti, il presente programma deve intendersi correlato al sistema di gestione del ciclo della performance, anche attraverso gli obiettivi gestionali, considerati di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa.

Si segnalano i seguenti obiettivi gestionali, di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa:

AREA AMMINISTRATIVA (obiettivi di sviluppo e miglioramento)

Obiettivo	Descrizione	Parametro	Scadenza
Nuova gestione del sito informatico	Adeguamento al decreto Lgs n. 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenza di legge
Adozione piano anticorruzione e controlli successivi attraverso il nucleo di controllo e adozione del codice di comportamento	Gestione di tutto il ciclo della legge anticorruzione	Rispetto della tempistica. Raggiungimento obiettivo	Scadenza di legge
Aggiornamento del piano triennale per la trasparenza	Gestione di tutto il ciclo della legge sulla trasparenza amministrativa	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenza di legge
Nuovo programma di archiviazione documentale legato alla digitalizzazione dei documenti	Adeguamento alle norme sull'Amministrazione Digitale	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno
Inserimento dati aggiornati degli amministratori	Adeguamento al decreto Lgs n. 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenza di legge
Inserimento e aggiornamento dati relativi al personale	Gestione di tutto il ciclo della legge anticorruzione	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Scadenza di legge
Aggiornamento dati relativi al monitoraggio dei procedimenti amministrativi di area ed al rispetto delle tempistiche	Adeguamento al decreto Lgs n.33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA (Obiettivi di sviluppo e miglioramento)

Obiettivo	Descrizione	Parametro	Scadenza
Bilancio Preventivo e Consuntivo	Adeguamento al decreto Lgs n. 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tempestivo
Tempestività dei pagamenti	Adeguamento al decreto Lgs n. 33/2013	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tempestivo
Piano degli indicatori e risultati attesi	Adeguamento norme al decreto Lgs n. 33/2013 sull'Amministrazione Digitale	Rispetto della tempistica Raggiungimento obiettivo	Tutto l'anno

Tutti i settori

Obiettivo	Descrizione	Parametro	Scadenza
Inserimento dati sul Sito istituzionale	Inserimento dei dati obbligatori per legge	Partecipazione del gruppo di lavoro	Alle scadenze di legge

2.4 – Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi .

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici e della attività amministrativa nel suo complesso.

A tal fine il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

In particolare, nell'arco del triennio verranno ulteriormente implementate le attività di descrizione mediante schede, grafici e tabelle degli indicatori di output e di raggiungimento degli obiettivi, anche secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 33/2013.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

3. Le iniziative di comunicazione sulla trasparenza

3.1 Il sito web

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'Amministrazione di Questa Casa di Riposo deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, Questa Casa di Riposo ha adeguato il proprio sito internet istituzionale secondo il dettato normativo di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

Inoltre, Questa Casa di Riposo per comunicare le proprie attività, diffondere informazioni sui servizi resi e le iniziative intraprese si avvale delle news pubblicate sul sito.

3.2 La posta elettronica

Questa Casa di Riposo è munita di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, *nell'home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, etc.).

3.3 L'albo pretorio on line

La Legge 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche' in materia di processo civile*” riconosce l'effetto di “**pubblicità legale**” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 32 “*Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*” della suddetta Legge dispone che “*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”.

Questa Casa di Riposo ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dalla C.I.V.I.T. ora A.N.A.C., quale Autorità nazionale anticorruzione di cui alla legge n. 190 del 2012, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché dell'apposita sezione “*Amministrazione trasparente*”.

3.4 La semplificazione del linguaggio

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque.

Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

3.5 Incontri con la cittadinanza

Per quanto concerne lo sviluppo della legalità, l'Amministrazione potrà, qualora lo riterrà, promuovere occasioni conoscitive e di confronto con la cittadinanza che possano contribuire a far crescere nella società civile, oltre alla conoscenza delle attività svolte e delle iniziative intraprese, una consapevolezza ed una cultura della legalità sostanziale.

3.6 Ascolto degli *stakeholders*

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, l'amministrazione individua quali *stakeholders* i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i media, le imprese e gli ordini professionali.

E' affidato al Responsabile della trasparenza, il coordinamento delle azioni volte al coinvolgimento degli *stakeholders*. Il medesimo è incaricato altresì di segnalare *i feedback*, tra cui le richieste di accesso civico effettuate a norma dell'art. 5 del D.lgs n. 33/2013, provenienti dai medesimi *stakeholders* allo stesso, al fine di migliorare la qualità dei dati oggetto di pubblicazione e stimolare l'intera struttura amministrativa.

Al Responsabile della trasparenza è affidato inoltre il compito di coinvolgere tutti gli *stakeholders* interni all'amministrazione, mediante attività di formazione sui temi della trasparenza, della legalità e della promozione dell'attività ed attuazione di apposite circolari operative agli uffici.

Lo scopo dell'attività di coinvolgimento degli *stakeholders* interni è quello di diffondere la cultura della trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione e pubblicazione dei

dati e documenti costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo nonché elemento di valutazione della qualità dell'azione amministrativa nel suo complesso e del singolo funzionario responsabile. Come in passato, sarà massima l'attenzione dedicata all'analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che, eventualmente, vengano dalla cittadinanza, in qualsiasi forma ed in qualunque modo.

Per queste finalità sul sito web, nell'*home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con Questa Casa di Riposo. Inoltre, nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative vi sono indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, etc.), i responsabili di Area, d'Ufficio, della trasparenza, anticorruzione e potere sostitutivo.

4.L'organizzazione per l'attuazione del programma

La TABELLA allegata al decreto legislativo n. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionale delle P.A.-

Il legislatore ha organizzato in sotto – sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web. Le sotto – sezioni sono state denominate esattamente come indicato nella TABELLA 1 del decreto legislativo n. 33/2013.

Le schede, saranno elaborate sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta TABELLA del decreto legislativo n. 33/2013 e delle linee guida della C.I.V.I.T. ora A.N.A.C. “per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017”.

Le schede saranno suddivise in sette colonne, i cui dati sono i seguenti:

COLONNA A = indicazioni delle sotto – sezioni di primo livello;

COLONNA B = numerazione delle sotto - sezioni;

COLONNA C = indicazione delle sotto – sezioni di secondo livello;

COLONNA D = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

COLONNA E = documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto – sezione secondo le linee guida di C.I.V.I.T. ora A.N.A.C.

COLONNA F = modalità di aggiornamento. Posto che l'aggiornamento dei dati deve essere sempre “Tempestivo”, sono previsti intervalli temporali per diverse tipologie di documento:

- 1) A = annuale
- 2) T = tempestivo
- 3) TRIM = trimestrale
- 4) SEM = semestrale

COLONNA G = ufficio depositario dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare nella sotto - sezione. L'art. 43, c. 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013 prevede che *“i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*.

La sezione “Amministrazione trasparente” è organizzata in modo che *“cliccando”* sull'identificativo di una sotto – sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto – sezione stessa o all'interno della stessa pagina “Amministrazione trasparente” o in una pagina specifica relativa alla sotto – sezione.

L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto – sezione ed uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto – sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto – sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di collegamento non raggiungibile da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto – sezione sono da considerarsi contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto – sezione stessa.

In ogni sotto – sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto – sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibile a nessuna delle sotto – sezioni indicate, devono essere pubblicati nella sotto – sezione “Altri contenuti”.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all’interno del sito dell’amministrazione.

L’utente deve, comunque, accedere ai contenuti di interesse dalla sezione “Amministrazione trasparente” senza dover compiere operazioni aggiuntive.

4.1 Organizzazione del lavoro

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.lgs n. 33/2013, dalla legge n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. Essi andranno a implementare la sezione “**Amministrazione Trasparente**” del sito Internet di Questa Casa di Riposo così come definita dall’allegato al D.lgs n. 33/2013.

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati così come definito dall’art. 6 del D.lgs n. 33/2013 sono i responsabili preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è del Segretario di Questa Casa di Riposo, Responsabile della trasparenza.

I responsabili dei servizi dovranno inoltre verificare l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti segnalando al Segretario di Questa Casa di Riposo comunicazione di eventuali errori.

I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente all’art. 4 del D.lgs n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011. L’art. 43, c. 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013 prevede che “*i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*”

Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “*regolare flusso delle informazioni*”, si specifica quanto segue.

Data la struttura organizzativa di Questa Casa di Riposo, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione. Pertanto, ogni Responsabile di Area, attraverso i collaboratori per ciascuno degli uffici depositari delle informazioni, coordinati dal Responsabile della trasparenza, gestisce le sotto – sezioni di primo e secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati, informazioni e documenti, secondo la disciplina indicata in Colonna E.

I compiti del Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza:

- a) Coordina, sovrintende e verifica l’attività dei componenti il Gruppo di Lavoro;
- b) Accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio;
- c) Assicura la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni.

4.2 Tempi di attuazione

Il decreto legislativo n. 33/2013 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle amministrazioni pubbliche di adeguare i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le informazioni ed i documenti previsti nelle schede della Parte III del presente programma.

Conseguentemente, le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa.

La maggior parte dei dati e dei documenti previsti dalle schede della Parte III sono già pubblicate sul sito istituzionale in forza di precedenti disposizioni (abrogate proprio dal Decreto Legislativo n. 33/2013), ma è previsto un intervallo temporale per consentire agli uffici di adattare il sito alle impostazioni richieste dalla nuova normativa.

4.3 Tempestività di aggiornamento

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo *“tempestivo”*, secondo il dettato normativo di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Il legislatore non ha, però, specificato il concetto di tempestività, la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma.

Pertanto, al fine di *“rendere oggettivo”* il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue:

“è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 15 massimo 20 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti”.

4.4 Risorse destinate

Oltre al Responsabile per la trasparenza, sono destinate alle attività previste dal presente:

Il personale designato a far parte del Gruppo di Lavoro (paragrafo 4.1)

Inoltre, a parità di risorse complessive di bilancio, quindi senza oneri aggiuntivi per l'Ente, saranno stanziati somme necessarie per la formazione e l'adeguamento dei *software* volti agli adempimenti obbligatori per legge necessarie e conseguenti all'attuazione delle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

4.5 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della trasparenza, che ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di servizio, e dei singoli dipendenti. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

L'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC, predispone apposita relazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sull'adozione del presente programma triennale e ne cura la trasmissione all'ANAC entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle modalità indicate nella Delibera CIVIT n. 71/2013, utilizzando i relativi modelli allegati.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale, legge n. 4/2004).

Nell'ambito del “*ciclo di gestione della performance*” saranno definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e dal presente Programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa così come normato dall'art. 147/bis – commi 2) et 3) – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”.

4.6 Il trattamento dei dati personali

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D.lgs n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all'art. 4 del D.lgs n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.

Il Segretario di Questa Casa di Riposo, Responsabile per la trasparenza e l'integrità segnala con estrema tempestività eventuali pubblicazioni effettuate in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali.

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

4.7 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013.

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Sarà cura del Segretario di Questa Casa di Riposo, Responsabile per la trasparenza e l'integrità predisporre un sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione **Amministrazione trasparente** che consenta all'ufficio competente di conoscere automaticamente, mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del termine di cinque anni.

La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata all'ufficio del Segretario di Questa Casa di Riposo, Responsabile per la trasparenza e l'integrità.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del D.lgs n. 33/2013 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione **Amministrazione Trasparente**.

Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.